



Statuto CAI Cantù

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art.1 – Denominazione, Sede e Durata

È costituita, con sede legale in Cantù, l'associazione di promozione sociale (APS) denominata

“CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Cantù APS”

e sigla **“C.A.I. CANTU’ APS”** fondata nel 1945.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano (CAI), di cui fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano, GR (Gruppo Regionale) Lombardia. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Nel prosieguo del presente Statuto, l'Associazione è chiamata anche “Sezione”.

Art.2 - Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, delle Leggi regionali e dei principi regionali dell'ordinamento giuridico applicabili per materia.

SCOPI E ATTIVITA'

Art.3 - Scopi e attività

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore o CTS), aventi ad oggetto:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lettera e);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t).

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del CTS.

Le attività sono svolte principalmente a favore di associati, ma possono coinvolgere anche loro familiari o terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione e dalla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività sportive alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, sci alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, comprese le attività di montagnaterapia;

- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, sci alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti, Scuole e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, sci alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali, nello specifico alla pubblicazione del periodico denominato "Notiziario" del quale è editrice e proprietaria;
- j) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale n.107/2021 ai sensi dell'art. 6 del CTS e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art.4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II SOCI

Art.5 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art.6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà, con deliberazione motivata.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto, lo statuto ed il regolamento generale del CAI, dei quali prende visione in formato elettronico sul sito sezionale, e si obbliga ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo della Sezione.

Art.7 - Quota Associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) La quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera. Le copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale possono essere consultate sul sito sezionale;
- b) La quota associativa annuale;
- c) Il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) Eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali (coperture assicurative), né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art.8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

I soci hanno diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione.

I soci possono prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia con l'osservanza della modalità indicate al successivo articolo 22, penultimo capoverso.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né su quello della struttura centrale, anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione.

Art.9 – Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art.10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art.11 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC (Comitato Direttivo Centrale del CAI), che provvede alla eventuale ratifica, previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art.12 – Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari, il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III SEZIONI

Art.13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Tutte le cariche sociali possono essere conferite a soci maggiorenni iscritti da almeno due anni compiuti.

Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.14 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti;
- nomina l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto (salvo quelli a titolo gratuito), l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione, trasformazione o scissione dell'Associazione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi e sulla loro revoca;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci, aventi diritto al voto.

Art.15 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR (Consiglio Direttivo Regionale), del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno il 10% dei Soci della Sezione in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in Sezione 20 (venti)

giorni prima della data stabilita, e pubblicato entro lo stesso termine sul sito internet dell'Associazione e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'atto dell'iscrizione, almeno 15 (quindi) giorni prima della data stabilita, e da inviarsi a tutti i soci aventi diritto ed iscritti a libro soci all'atto della convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, di prima convocazione e di quelle (eventuali) successive, che devono aver luogo a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore, l'elenco delle materie da trattare ed in calce lo spazio per la delega. Il luogo dell'Assemblea può essere fissato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art.16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano competono ai soli soci maggiorenni. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega.

Ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento.

Salvo diversa previsione di Legge o del presente Statuto, per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art.17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori.

Spetta alla "Commissione verifica poteri", nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art.18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

Le deliberazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria concernenti le modifiche dello Statuto sono valide con la presenza di almeno tre quarti degli associati e devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.19 – Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone da un minimo di n. 9 (nove) ad un

massimo di n. 11 (undici) membri compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- elegge i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- nomina la "Commissione verifica poteri" di cui all'art.17;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi Soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del Socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore, di legati e di eredità. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art.20 – Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 (tre) riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendole condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario. Le persone invitate non hanno diritto di voto.

Art.22 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più

anzianità di iscrizione al CAI.

Le riunioni del Consiglio, fatta eccezione per le riunioni aventi ad oggetto bilancio, relazioni all'Assemblea e votazioni sulle persone (per cui è previsto il voto segreto), possono svolgersi in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le modalità di collegamento.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente o i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere a tal fine designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che ha facoltà di consentire il rilascio delle copie e anche di stralci dei singoli atti consultati.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono validamente adottate se assunte dalla maggioranza dei presenti. In caso di un numero pari di consiglieri presenti alla riunione, il voto di chi presiede ha valore doppio.

PRESIDENTE

Art.23 – Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza e di firma che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci e la dirige fino alla nomina del suo presidente;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal consigliere con maggiore anzianità CAI.

In caso di dimissioni del Presidente, o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il Vice Presidente convoca entro venti giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art.24 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; può firmare i mandati di pagamento preventivamente autorizzati dal Presidente e/o Vicepresidente.

Art.25 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Le figure del Tesoriere e del Segretario possono anche essere ricoperte da un'unica persona, su deliberazione

del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art.26 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti. Qualora la nomina dell'Organo di Controllo non sia obbligatoria ai sensi dell'art.30 del CTS possono essere nominati membri di detto Collegio Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

I componenti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto, ma possono far inserire a verbale le proprie osservazioni.

È compito dei Revisori dei conti, ovvero del suddetto Collegio che concorrono a costituire:

- l'esame del conto economico, del bilancio di esercizio e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 30 CTS, l'Assemblea nomina, con mandato triennale rinnovabile, l'Organo di controllo, i cui membri sono scelti tra non Soci dell'Associazione, che può essere monocratico o, se collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, e ne determina il compenso, nei limiti di legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Il Presidente dell'organo di controllo è nominato al suo interno dai componenti dello stesso.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto del CTS e dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea delibera la nomina di un Revisore legale dei conti, non Socio dell'Associazione e non appartenente all'Organo di Controllo, o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Alla scadenza, il mandato dell'Organo di Controllo e di quello di revisione è prorogato fino all'accettazione dell'incarico da parte del nuovo organo.

Dalla data della delibera assembleare di nomina dell'Organo di Controllo, ove questo sia dovuto per legge, decadono automaticamente i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti in carica.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art.27 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'Associazione da almeno due anni;
- siano in regola con il pagamento della quota associativa e siano maggiorenni;

- non abbiano riportato condanne passate in giudicato per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art.28 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO (Organi Tecnici Operativi Centrali e Territoriali del CAI) di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art.29 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI.

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.

La quota che il socio della Sottosezione deve versare annualmente è uguale a quella del socio della Sezione.

La Sezione lascia alla Sottosezione la metà degli introiti della quota sociale detratta la parte spettante alla sede centrale.

La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art.30 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite da:

- quote associative;

- proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte;
- contributi di Soci benemeriti e di Enti pubblici e privati;
- ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominati, a Soci, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art.31 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti (o dell'Organo di controllo o del Revisore Legale ove previsti), devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione.

Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

Qualora non fosse possibile individuare ETS riconducibili al CAI, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art.32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Proviviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti del CAI, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del D. Lgs. 36/2021 e del Codice Civile.

Il presente ordinamento necessita della preventiva approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica al presente statuto necessita della preventiva approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI e dovrà essere deliberata dall'Assemblea con le maggioranze previste nel presente statuto.

Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Cantù del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno ...